



COMUNE DI DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

ordinanza

ORDINANZA N° 215

Del 17/10/2011

OGGETTO: Trattamenti fitosanitari alle colture eseguiti in appezzamenti agricoli posti in in prossimità di fabbricati civili e rurali adibiti all'abitazione ed all'allevamento di animali, in prossimità di aree urbane, in prossimità di strade, in prossimità di terreni appartenenti a proprietari diversi, in prossimità di terreni coltivati a specie vegetali destinate all'alimentazione umana o comunque in zone con potenziale rischio per l'incolumità della popolazione e/o degli animali. Disposizioni.

IL SINDACO

- **considerato** che l'esecuzione di trattamenti fitosanitari alle colture eseguiti in appezzamenti agricoli posti in prossimità di fabbricati civili e rurali adibiti all'abitazione ed all'allevamento di animali, in prossimità di aree urbane, in prossimità di terreni appartenenti a proprietari diversi, in prossimità di terreni coltivati a specie vegetali destinate all'alimentazione umana o comunque in zone con potenziale rischio per l'incolumità della popolazione e/o degli animali, sono spesso causa di reclami e di possibili inconvenienti igienico-sanitari;
- **considerato** che sta iniziando la stagione durante la quale vengono eseguiti in maggior numero trattamenti sulle colture tipiche e più diffuse nella nostra zona;
- **considerato** che la vigente normativa nazionale e regionale non entra specificatamente nel merito dei vari problemi pratici che si determinano con l'utilizzo dei fitofarmaci;
- **considerato** che si ritiene pertanto necessario fornire alcuni consigli per l'uso corretto dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ai quali si ritiene debbano attenersi gli operatori del settore nel rispetto e la salvaguardia della salute propria e della cittadinanza, secondo la buona pratica agricola e nella tutela dell'ambiente;
- **considerato** che il presente provvedimento non limita il diritto all'esecuzione delle normali pratiche agronomiche poiché non viene vietato l'uso di prodotti fitosanitari in nessuna circostanza, ma vengono impartite delle disposizioni per i metodi di applicazione sulle colture;
- **vista** la nota dell'ASL n° 1 Imperiese, Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa degli Alimenti e della Nutrizione, datato 23/12/2009 prot. n° 55569, in atti prot. n° 15447 del 10/11/2011;
- **ritenuto**, in ragione di quanto sopra esposto, di emanare la presente ordinanza a tutela della salute pubblica, fatto salvo quanto previsto dalle norme precauzionali di utilizzo riportate sull'etichettatura dei prodotti fitosanitari e dalla normativa vigente in materia;
- **visto** il D.Lgs. 17/03/1995, n° 194, ss. mm. e ii.;
- **visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, ss. mm. e ii.;
- **visto** il D.P.R. 23/04/2001, n° 290, ss. mm. e ii.;
- **visto** il D.Lgs. 03/04/2006, n° 152, ss. mm. e ii.;

ORDINA

a tutti gli utilizzatori di prodotti fitosanitari sul territorio del Comune di Diano Marina, di adottare le disposizioni di seguito indicate:

preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari:

- ◆ le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in locali ben ventilati;
- ◆ nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere adottate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico;
- ◆ il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzate deve essere tale che la miscela, specie durante le salite, le discese e nei sobbalzi, non tracimi; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta;

- ◆ si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua;

esecuzione dei trattamenti fitosanitari:

- **divieto di esecuzione, nel raggio di 50 metri** dai fabbricati civili (aventi qualsiasi uso e destinazione) e rurali adibiti rispettivamente all'abitazione ed all'allevamento di animali, dalle aree urbane, dalle strade di pubblica proprietà, dai terreni appartenenti a proprietari diversi, dai terreni coltivati a specie vegetali destinate all'alimentazione umana, o comunque dalle zone con potenziale rischio per l'incolumità della popolazione e/o degli animali, di trattamenti su colture arboree con prodotti fitosanitari, classificati dalla normativa vigente, quali molto tossici, tossici, nocivi o comunque pericolosi, effettuati con mezzi meccanici che comportino la nebulizzazione sotto forma di aerosol dei prodotti impiegati.

La distanza di cui sopra è ridotta a 10 metri per applicazioni su colture che al momento dell'applicazione non superano il metro di altezza.

Fermo restando il rispetto delle distanze sopra indicate, la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido e similari, è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività che vi si svolgono.

Fermo restando il rispetto delle distanze sopra indicate, in prossimità di edifici quali ospedali, case di cura, residenze protette, ecc., ed altri edifici nei quali le persone dimorano "permanentemente", l'operatore deve adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva" del prodotto (per deriva si intende il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera dall'area trattata verso qualsiasi sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione – normativa internazionale ISO 12057).

- **utilizzare**, a parità di efficacia, prodotti fitosanitari (fitofarmaci) meno tossici e che non diano luogo ad eventuali inconvenienti igienico-sanitari (ad esempio emissione di odori sgradevoli).

Se si utilizzano prodotti classificati molto tossici, tossici o nocivi è necessario aver **conseguito il patentino** per l'acquisto e l'utilizzo, rispettando scrupolosamente la normativa vigente in materia (D.P.R. 23/04/2011, n° 290 e ss. mm. e ii.);

- **informare** gli abitanti delle case vicine prima di ogni trattamento, indicando la data, il tipo di trattamento stesso e il tempo di carenza del prodotto, mediante apposizione, almeno due giorni prima del trattamento, di cartelli con i quali si avvisa che si intende effettuare un trattamento fitosanitario alle colture. I cartelli dovranno essere mantenuti esposti per tutto il periodo di carenza del prodotto utilizzato. Non utilizzare assolutamente a tale scopo la bottiglia vuota appesa alle piante trattate;
- **non eseguire** i trattamenti in presenza di persone estranee al trattamento o animali;
- **evitare** l'uso di prodotti fitosanitari (fitofarmaci) in prossimità di pozzi, sorgenti, impianti acquedottistici, corsi d'acqua, strade di elevato passaggio (si precisa che ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 03/04/2006, n° 152, nelle zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano è vietato, tra l'altro, l'accumulo e lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi. Salvo diverse indicazioni delle autorità competenti la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio, dal punto di captazione o di derivazione);
- **non contaminare** fognature, terreni coltivati vicini ai campi trattati, gli incolti che ospitano flora e fauna selvatica;
- **effettuare** i trattamenti nelle **ore fresche della giornata** (periodo diurno), al mattino presto e in ogni caso non oltre le ore 10,00 e la sera non prima delle ore 17,00;
- **non trattare** nelle ore più calde della giornata ed in presenza di vento;
- **leggere** sempre attentamente le **istruzioni d'uso** indicate in etichetta ed attenersi scrupolosamente a tali istruzioni per quanto riguarda le dosi, le modalità d'impiego dei prodotti, il rispetto dei tempi di carenza e registrazione sulla coltura in questione (si ricorda che possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero competente e che tali prodotti possono essere acquistati soltanto presso rivendite regolarmente autorizzate);
- **utilizzare** attrezzature e irroratrici che permettano di trattare esclusivamente la coltura interessata, solamente all'interno del proprio appezzamento ed eliminino i fenomeni di potenziale "effetto deriva" del prodotto;
- **mantenere** le macchine irroratrici in **condizioni tecniche ottimali**, al fine di perseguire un risparmio della quantità utilizzata, limitando gli sprechi e la conseguente emissione di prodotto non necessario nell'ambiente;
- **durante** l'esecuzione dei trattamenti, quale che sia il prodotto utilizzato, **adottare ogni mezzo di protezione** idonea per evitare la deriva delle sostanze utilizzate nelle proprietà confinanti ed eliminare così inconvenienti a persone, animali o cose;
- **qualora** il prodotto utilizzato dovesse contaminare coltivazioni confinanti (soprattutto se si tratta di specie destinate all'alimentazione ad esempio ortaggi, frutta ecc.), dovrà essere contattato il proprietario del terreno per informarlo in merito a:
 - nome del prodotto utilizzato;
 - compatibilità del prodotto con la coltura contaminata;

- tempo di carenza del prodotto stesso;
- **non abbandonare mai**, nemmeno temporaneamente, contenitori di fitofarmaci, pieni o vuoti che siano, in luoghi di libero accesso;
- **smaltire** i contenitori vuoti di fitofarmaci attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 o dall'accordo di programma sui rifiuti agricoli della Regione Liguria (per le parti non in contrasto con la normativa vigente);
- **custodire** i prodotti fitosanitari ed i relativi contenitori vuoti in condizioni di sicurezza, in locali separati dai luoghi di vita e di lavoro, non accessibili agli estranei, in appositi armadi chiusi a chiave realizzati in materiale lavabile ed ignifugo;
- **annotare** i trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari su apposito “registro dei trattamenti” come previsto dall’art. 42 del D.P.R. 23/04/2001, n° 290, attenendosi alle disposizioni contenute nella Circolare del MiPAF del 30/10/2002 (sono esentati dalla compilazione del registro coloro che utilizzano i prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio);
- **qualora** dovessero avvenire contaminazioni accidentali in campi limitrofi, avvisare tempestivamente i proprietari e le Autorità competenti indicando i principi attivi utilizzati e verificando la compatibilità con le colture in atto;
- **qualora** nonostante gli accorgimenti sopra esposti si verificassero particolari problematiche contattare tecnici agrari (presso strutture pubbliche, private o liberi professionisti) al fine di individuare i prodotti efficaci sull'avversità da combattere tra quelli che creano minor disturbo e che presentano una minore tossicità;
- **in caso di problemi** tali da richiedere l'intervento di autorità competenti in materia di igiene, di sicurezza ecc., attenersi strettamente alle disposizioni impartite dalle stesse.

Si ricorda infine che chi acquista e/o utilizza fitofarmaci è direttamente responsabile di tutto ciò che può accadere in relazione ad una non idonea conservazione o all'uso non corretto ed è penalmente perseguibile per eventuali danni e/o intossicazioni provocate a persone e animali.

Fermo restando le sanzioni previste da altre disposizioni di legge e/o regolamenti, per le violazioni delle disposizioni previste nella presente ordinanza, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267).

La presente Ordinanza ha efficacia immediata.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199).

DISPONE

che il **Comando di Polizia Municipale** provveda alla vigilanza, controllo ed esecuzione della presente Ordinanza e che la presente Ordinanza venga affissa all'albo pretorio del Comune e che ne venga fatta opportuna pubblicità sul territorio comunale.

Che la presente ordinanza venga trasmessa per gli adempimenti di competenza:

- al **Comando di Polizia Municipale** di Diano Marina, sede;

e trasmessa per opportuna conoscenza:

- al **Responsabile del Servizio Agricoltura**, sede;
- all'**A.S.L. n° 1 Imperiese, Dipartimento di Prevenzione, S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione**, Via Aurelia n° 97, 18038 Bussana di Sanremo (IM);
- al **Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale**, Viale Matteotti n° 56, 18100 Imperia
- alla **Prefettura di Imperia**, Viale Matteotti n° 147, 18100 Imperia.

Il Sindaco
On. Giacomo CHIAPPORI